

COMUNE DI BALDISSERO-CANAVESE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IRRIGAZIONE

COMPILATO PER CURA DELLI SIGNORI

Architetto FERRANDO, BESSO GIACOMO e TASSO MICHELE

APPROVATO DAL DETTO COMUNE

IN SEDUTA STRAORDINARIA

22 ottobre 1872

e dalla Deputazione Provinciale

il 27 novembre 1872



TORINO, 1872

TIPOGRAFIA DEL GIORNALE IL CONTE CAVOUR

Via Alfieri, num. 3.

COMUNE DI BALDISSERO-CANAVESE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IRRIGAZIONE

2 ottobre 1872



DECRETO D'APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO ACQUE

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Veduto il Regolamento adottato dal Consiglio comunale di BALDISSERO CANAVESE con verbale del 2 ottobre ultimo scorso per la distribuzione e l'uso delle acque pubbliche locali, componentesi di 39 articoli;

Sentito il relatore,

Attesochè le prescrizioni di cotesto Regolamento non contrastano colla legge comune, e colle massime vigenti in tale materia;

Veduto il disposto dal § 4°, articolo 138 della legge 20 marzo 1865, allegato A,

La Deputazione Provinciale approva.

Torino, 27 novembre 1872.

All'originale firmati:

Il Prefetto Presidente: ZOPPI.

Il Relatore: BROGLIONE.

Il Segretario: BACCALARIO.

Per copia conforme

Firmato: NIGRA, *Segretario.*

ACQUE



CAPO I

Disposizioni preliminari.

Le acque destinate all'irrigazione del territorio di Baldissero Canavese sono di due provenienze: 1° Quelle derivanti dal torrente Chiusella, in quantità di moduli sei, oltre moduli undici destinati alla rotazione del Mulino comunale in Pramonico a termini delle Regie Patenti delli 17 aprile 1838, registrata al Controllo Generale il 21 maggio 1838 ed alla Segreteria Camerale li 27 agosto stesso anno; colle quali è concessa facoltà di derivare in perpetuo dal torrente Chiusella moduli diciassette e mezzo (calcolato il modulo secondo le disposizioni dell'art. 643 del Codice civile allora vigente) mediante il pagamento dell'annuo canone di L. 140; 2° Quelle che da tempo immemorabile si ha diritto di derivare dal torrente Malesina in quantità indeterminata, e che si ripartiscono ogni anno dal Comune, mediante tabella di orario che si comunica agli aventi diritto.

CAPO II

ART. 1°.

Ogni proprietario avrà diritto di usufruire delle acque limitatamente alle ore designate nella tabella di riparto di cui verrà provveduto dal Comune; lasciando per causa propria trascorrere il suo turno, non potrà, a danno di utenti posteriori servirsi delle acque in ore in cui restano in proprietà di altri, sotto pena di multa da L. 5 a 10, oltre il risarcimento dei danni al proprietario cui spettava l'acqua.

ART. 2°.

Nissuno potrà per mezzo di aperture lungo i tratti che costituiscono il canale, deviare l'acqua, privandone gli aventi diritto, sotto pena dell'ammenda da L. 15 a 30 per ogni contravvenzione e per ogni contravventore, oltre alle spese necessarie per la riduzione delle sponde nel loro pristino stato, ed il risarcimento dei danni agli utenti rimasti privi per l'eseguita deviazione.

ART. 3°.

Chiunque arrechi qualche guasto ai partitori che distribuiscono le acque ai canali secondari sarà sottoposto all'ammenda da L. 5 a 50, oltre al risarcimento dei danni al Comune ed agli utenti. La medesima pena s'estende a chiunque con sassi od altri materiali impedisca od alteri lo sbocco delle acque dai bocchetti esistenti nei partitori medesimi.

ART. 4°.

È riservata all'Amministrazione comunale, previe, occorrendo, le formalità dalla legge stabilite, la facoltà di concedere derivazioni, ovvero l'impiego di dette acque scorrenti nei canali principali per uso di opifici, salvo sempre la re-

stituzione delle medesime acque necessarie agli usi agricoli a favore degli utenti che ne hanno diritto, prescrivendone le norme e condizioni relative, e dando quegli ordinamenti generali o parziali che possono ravvisarsi necessari ed opportuni per l'uso, condotta, regime e derivazione delle acque predette.

ART. 5°.

Nella prima quindicina di marzo di ogni anno per mezzo di una Commissione nominata dal Consiglio comunale o delegato, si procederà ad una visita, sia per far eseguire lo spurgo e riparazioni necessarie alle rogge classificate principali, sia per esaminare lo stato dei diversi bocchetti, le serracinesche ed opere accessorie dei canali secondari serventi all'irrigazione delle zone diverse, e sul rapporto che dovrà tosto farne la Commissione dopo ultimate le perlustrazioni, il Sindaco prescriverà a ciascun possessore, ovvero al primo utente del bocchetto, salvo regresso verso gli altri utenti nel caso vi siano più particolari, l'esecuzione di tutte le opere e cautele necessarie nell'interesse generale e particolare agli utenti, e prefiggerà il termine più breve possibile per adempierne le necessarie opere. Ogni contravvenzione al presente articolo sarà punita coll'ammenda da L. 5 a 15, ed inoltre li contravventori soggiaceranno alle spese di perizia ed al pagamento delle opere fatte eseguire d'ufficio dal Sindaco o da chi per esso.

ART. 6°.

Sia dal Comune, riguardo alla linea che debbono percorrere i canali principali e secondari, sia dagli utenti per quanto riguarda li minori canali derivatori ed immittenti le acque nell'interno delle zone da irrigarsi, dovranno osservarsi le vigenti norme prescritte dal Codice Civile del Regno.

ART. 7°.

Avuto riguardo alle molte accidentalità del territorio, non che all'intento di meglio usufruire dell'irrigazione, salvo nei casi eccezionali di opportunità per l'ingente spesa di impianto e riparazioni annuali paragonate all'utile, gli assi dei canali dovranno essere nel senso della minima pendenza. I tratti di canali che non possono altrimenti che percorrere linee di massima pendenza sopra ripide falde, per cui le acque possano anche menomamente esportare il terreno entro cui scorrono, dovranno essere muniti di selciato per tutta la sezione e lunghezza, e verrà costruito secondo le regole d'arte e conservato a spese del Comune per li canali principali, per gli altri a spese degli utenti proporzionatamente all'utile (per l'adempimento di questa disposizione saranno osservate le norme dell'art. 5).

ART. 8°.

Quando uno o più proprietari di fondi non possano altrimenti irrigare i loro terreni, che col far attraversare lungo terreni contigui ed appartenenti a proprietari diversi un canale a tale esclusivo uso destinato, l'asse di questo canale non potrà stabilirsi in modo arbitrario dagli utenti, ma dovrà nei terreni contigui percorrere possibilmente la linea divisoria fra due o più proprietari allo scopo di ripartire nel modo più equo la servitù di passaggio delle acque secondo le norme che sono stabilite all'art. 12.

ART. 9°.

È vietato di far passar l'acqua lungo le vie comunali o vicinali che siano incassate da ambe le parti ed i cui terreni de' fondi latistanti siano sostenuti da muri o senza. I trasgressori a questa disposizione incorreranno nell'ammenda

da L. 5 a 15, oltre al risarcimento dei danni che possono derivare alle strade, ai muri o terreni latistanti.

Nei casi di strade come sopra, che siano incassate da un sol lato, ovvero da nessuno e che si trovano senza pendio, potranno gli utenti, previo il chiesto permesso per iscritto del Sindaco, ed il medesimo permesso fatto registrare alla Segreteria del Municipio, far scorrere le acque e farle attraversare nei fossi laterali e nelle parti di strade non incassate, ovvero immetterle in capo ai fondi latistanti, sempre coll'obbligo, malgrado il permesso del Sindaco, di ridurre la strada e terreni latistanti al pristino stato immediatamente dopo che si siano serviti dell'acqua. I trasgressori sono sottoposti alle disposizioni, multe e spese di cui all'articolo 5°.

ART. 10°.

Malgrado i terreni sui quali percorrono i canali servienti all'irrigazione, siano di proprietà privata, ogni proprietario se è libero di eseguire delle piantagioni lungo i medesimi, deve queste mantenere in modo da lasciar libero il transito, sia per lo spurgo del canale medesimo, sia pel libero corso delle acque.

ART. 11.

È vietato a chiunque, salvo agli incaricati dell'osservanza del presente Regolamento, d'introdursi nelle proprietà altrui, che non abbia a portarvisi nei momenti, in cui deve dirigere l'irrigazione del proprio fondo sottostante.

ART. 12.

Chiunque avente diritto di derivare dai fondi latistanti le acque necessarie all'irrigazione del proprio fondo, dovrà sottomettersi alle condizioni, per cui il passaggio al quale ha diritto, sia possibilmente il più breve, più conveniente, ed

il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio e alle altre circostanze e condizioni per la condotta, corso e lo sbocco delle acque.

ART. 13.

Nessuno potrà (senza speciale permesso del Sindaco) usufruire dell'acqua che corre nelle dodici ore che vi sono da un turno all'altro, e che, come fondo di riserva, spetta al Comune.

I contravventori a questo prescritto saranno sottoposti ad una multa da L. 10 a 20 per ciascuno.

ART. 14.

Nei casi di contestazione tra gli utenti, i contendenti devono sottoporsi alla decisione di una Commissione composta della Giunta municipale, presieduta dal Sindaco o da altro per essa delegata, la quale dovrà decidere nel termine di tre giorni ed anche prima secondo la maggiore o minore necessità di pronta soluzione, innanzi che i contendenti possano portar la questione al Tribunale competente; la decisione della Commissione sarà registrata nella Segreteria del Municipio, una copia della quale sarà spedita dal Comune al Tribunale cui verte la questione, innanzi l'emanazione della sentenza.

Quegli fra i contendenti che si rifiutasse dall'esperire il giudizio della Commissione suddetta, e facesse senz'altro appello al Tribunale, incorrerebbe nella multa da L. 5 a 15.

ART. 15.

Quando le contestazioni, come all'articolo precedente, vertono sopra opere e spese da eseguirsi da diversi utenti, il ritardo dell'esecuzione delle quali possa arrecare danno

ad altri proprietari, potrà il Sindaco stabilire, di concerto col Consiglio, le opere da eseguirsi d'ufficio e la quota di cadun utente.

ART. 16.

Le spese relative, sempre che le opere siano comandate ed eseguite d'ufficio, saranno ripartite in apposito ruolo da rendersi esecutorio dal Prefetto e da riscuotersi dall'Esattore a norma e forma delle entrate comunali.

ART. 17.

Nello stesso modo fin qui praticato in quanto alla striscia di terreni occupati ed occupandi da canali di qualunque categoria, che soddisfatti alle condizioni dell'art. 6°, nessun proprietario potrà pretendere verun compenso pel valore del terreno occupato o da occuparsi, come risulta dall'Ordinato 8 febbraio 1831, approvato dall'Intendenza di Ivrea, salvo però le spese d'impianto, le riparazioni occorrenti a carico del Comune per le principali e dagli utenti per le secondarie, come è già stabilito negli articoli precedenti.

ART. 18.

Il proprietario che dopo eseguita l'irrigazione del proprio fondo, risulta non abbia prese le volute precauzioni, a che le acque defluendo nei fondi sottostanti non arrechino qualche danno, sarà tenuto al risarcimento a favore del danneggiato; il contravventore oltre ai danni sarà sottoposto all'ammenda da L. 2 a 10.

ART. 19.

Il Comune, riconosciuta la necessità che venga per dar sfogo al defluvio delle acque, praticato al piede di qualsiasi zona uno scaricatore, dovrà immediatamente provvedere a che sia eseguito da chi di ragione.

ART. 20.

È assolutamente vietato a chiunque come principio fondamentale della stessa Concessione Regia di procurare ed in qualunque maniera prestarsi a facilitare l'esportazione delle acque fuori territorio. La trasgressione a questo articolo sarà punita con l'ammenda da L. 30 a 50 per ogni contravvenzione e per ciascun contravventore.

ART. 21.

Secondo le norme espresse dalle Regie Patenti di concessione perpetua i colli delle acque che residuano dopo la irrigazione del territorio e che escono dalla linea di confine, dovendo lasciarsi a disposizione del Demanio, cui è riservato il diritto di utilizzarli pel canale di Caluso, resta espressamente vietato a qualunque utente del Comune di prestarsi a che tali colli vengano presi ed usati in modo diverso da quanto è stabilito nelle Regie Patenti stesse. I trasgressori a quest'articolo saranno sottoposti ad un'ammenda da L. 30 a 50 per ogni contravventore.

ART. 22.

Nessuno potrà vendere ad altro proprietario il diritto dell'acqua spettante al proprio fondo, avvegnachè tale operazione potrebbe arrecare perturbazioni al riparto attuale, da derivarne poi gravi difficoltà ed anche l'impossibilità per qualche utente di poter usufruire del diritto che attualmente gli compete; tali vendite saranno in forza dal presente articolo di nessun effetto; inoltre i contravventori avranno l'obbligo del risarcimento de' danni che potrebbero derivare per tale fatto ad altri utenti.

ART. 23.

È concesso di vendere e cedere entro il territorio ad altri

l'acqua cui uno ha diritto in un sol turno senza che la cessione o vendita possa aver successività nei turni che seguono, ed a condizione sempre che tale cessione o vendita temporanea non sia causa di danno ad utenti posteriori od agli aventi diritto ai coli. I contravventori al presente articoli incorrono nella ammenda da L. 5 a 20, oltre al risarcimento dei danni.

ART. 24.

Chiunque ha diritto d'impedire il transito sul proprio fondo d'acqua stata venduta o ceduta anche per un solo turno; quegli che arbitrariamente e senza il permesso del proprietario di un fondo aprisse ivi un canale, o facesse nel canale esistente transitare acqua così venduta o ceduta anche temporaneamente per darla ad altri, sarà passibile d'ammenda da L. 10 a 40, oltre al risarcimento de' danni a chi di ragione.

ART. 25.

Non dà diritto ai coli, nè stabilisce servitù di sorta un canale il cui asse non soddisfi alle condizioni degli articoli 6 e 12.

ART. 26.

Ciascuno senza pregiudicio del terzo può cedere ad altro proprietario del Comune l'acqua propria previa sempre la cessione per iscritto; in caso di mancanza della voluta cessione in iscritto sarà sottoposto a multa da L. 2 a 5, oltre al risarcimento dei danni ai terzi.

ART. 27.

Qualunque sospensione causata da forza maggiore e non da opere di individui non dà diritto ai proprietari che po-

terono irrigare i propri fondi a veruna alterazione nell'orario; salvo al Comune di concedere l'acqua nelle dodici ore da un turno all'altro ai proprietari rimasti privi nel turno scaduto.

ART. 28.

Il Comune ha diritto nelle circostanze che non esistono proprietari stati privi d'acqua nel turno scaduto di utilizzarla a favore del Comune nel modo che ravviserà più utile, tenendo un apposito registro di cotali proventi speciali che devono far parte delle entrate comunali.

ART. 29.

E' assolutamente proibito di servirsi del corso delle acque comunali per la flottazione del legname od altro materiale. I contravventori saranno passibili ciascuno della multa da L. 25 a 50 oltre al sequestro e perdita del materiale così esportato o preparato per l'esportazione, ed al risarcimento dei danni causati al canale.

ART. 30.

E' concesso ai proprietari di case site nel territorio a lato delle quali scorra un canale, di praticare nel terreno proprio degli stagni, entro i quali decorrendo l'acqua medesima possa servire all'abbeveraggio del bestiame, a lavatoi, ed a quegli usi domestici il cui modo di uso non possa divertere altrove, o ritardare, o sensibilmente scemare l'acqua defluente, in modo da arrecar danno ad utenti posteriori, con che tali depositi di acque e le opere d'arte all'uopo costrutte siano tali da non arrecare il menomo incomodo o pericolo di danno ai vicini proprietari, alle strade ed ai passeggeri non che all'igiene pubblica.

Tali concessioni saranno per ogni caso vigilate e soggette a regime della Giunta Municipale. I trasgressori incorrono in un'ammenda da L. 5 a 15.

ART. 31.

Quando per l'esercizio del diritto d'irrigazione di un fondo o di più appezzamenti appartenenti a proprietari diversi, le cui accidentalità del suolo siano tali da causare stagni d'acque che possano presentare pericolo di compromettere la pubblica igiene od in altro modo di causare danni, il Municipio ordina al proprietario del fondo od ai proprietari dei terreni causanti od aventi lo stagno, di eseguire le necessarie opere per ottenere il libero scolo delle acque. Nel caso di rifiuto il Comune lo farà eseguire d'ufficio col diritto al rimborso delle spese incontrate all'oggetto, oltre all'ammenda da L. 20 a 50 a carico de' proprietari che per l'opposto rifiuto hanno così causato maggior lavoro all'Amministrazione comunale; salvi sempre i diritti di servitù che derivano dalla situazione dei luoghi contemplati all'art. 536 e seguenti del Codice Civile del Regno.

ART. 32.

Sebbene sia reso di pubblica conoscenza il giorno e l'ora in cui ciascuno ha diritto d'irrigare il proprio fondo, avverrà il caso in cui col consenso delle parti un proprietario farà uso della quota d'acqua per irrigare il suo fondo, in ora e giorno diverso dell'orario legale. In tali casi le parti che di comune accordo od altrimenti hanno alterato il corso legale del riparto, saranno in dovere di prendere tutte le precauzioni e rendere avvisati i proprietari dei fondi, che possano in qualunque modo ricevere qualche danno. I contravventori al presente articolo incorreranno

nell'ammenda da L. 5 a 15 oltre il risarcimento di ogni danno arrecato ai proprietari per mancanza d'avviso.

ART. 33.

Le acque della Malesina che servono del pari ad esclusivo beneficio di irrigazione di terreni compresi nel territorio di Baldissero non possono in verun modo dagli utenti alienarsi o temporariamente cedere all'irrigazione di terreni situati fuori della linea territoriale di confine, avvenchè da titoli esistenti negli archivi del Comune risulti, che anche i colli di queste acque defluenti da ogni fondo irrigando, deve sempre dal Comune utilizzarsi a beneficio dei terreni siti nel territorio medesimo. E' quindi passibile di un'ammenda da L. 20 a 50, chiunque si presti in qualsiasi modo a favorire la deviazione o protrazione di queste acque per l'irrigazione dei terreni fuori territorio.

ART. 34.

Ad istanza di uno o più utenti, quando sia per evitare la facilità di appropriarsi l'acqua altrui, il Comune ordina il collocamento e la conservazione in buono stato delle serracinesche in tali località a spese degli utenti. Il rifiuto è passibile per ogni caso di una multa da L. 5 a 10.

ART. 35.

Quando coll'apertura indebita di una serracinesca o di un bocchetto venga usurpata l'acqua spettante ad altri, è sempre tenuto responsabile dei danni e della multa il proprietario del fondo cui l'acqua usurpata ha servito, senza pregiudizio delle pene a carico dell'individuo che ha deviata l'acqua.

ART. 36.

I trafiletti occasionati con sassi od altro collocati con maliziosa arte sono considerati come usurpazioni ed addebitate a coloro, cui servono gli scoli in tal modo causati, quando sia colto in flagrante.

ART. 37.

Avvenendo guasti a canali di qualunque natura per cui non sia possibile la pronta riparazione possono gli utenti del canale inservibile, previo l'accordo del Comune, in casi speciali praticare delle deviazioni succursali, malgrado non possano soddisfare in tutto alle condizioni dell'art. 12, coll'obbligo di ridurre le cose al primitivo stato dopo resti servibile il canale riparato.

ART. 38.

Qualora il Demanio contrariamente al disposto delle Regie Patenti del 17 aprile 1838, avesse concesso o concedesse a vantaggio di privati per terreni posti fuori della linea territoriale de' coli, il Comune, riuscite vane le pratiche per impedire tale indebita destinazione, avrà cura se non altro a vantaggio degli amministrati che gli acquirenti de' coli paghino i terreni occupati dai canali, i quali in questo caso non servono esclusivamente all'irrigazione del territorio, ma a beneficio di terreni estranei.

ART. 39.

Com'è detto all'articolo precedente qualora per forza maggiore il Comune debba sottostare alla vendita di coli per parte del Demanio, in qualunque epoca avvenire si avrà sempre diritto di variare le linee dei canali esistenti, di praticarne dei nuovi, allo scopo di estendere maggiormente l'irrigazione sul territorio, senza che gli acquirenti dei coli abbiano il menomo diritto ad opporvisi.

COMUNE DI BALDISSERO-CANAVESE



Seduta straordinaria autorizzata.

Verbale d'approvazione del Regolamento delle acque per l'irrigazione.

L'anno mille ottocento settandadue addi due ottobre in Baldissero Canavese nella Sala comunale, dove, dietro avviso per iscritto e portante l'ordine del giorno, convenne il Consiglio comunale in seduta straordinaria, debitamente autorizzata, nelle persone dei signori Felice Oddone Sindaco Presidente, Grosso Pietro, Ferrero Vercelli Giacomo, Ferrero Antonio, Tasso Michele, Ferrero Vercelli Pietro fu Pietro, Ferrero Vercelli Pietro fu Giacomo, Silva Giovanni, Raimondo Raimondo e Grosso Sategna Martino, in numero legale.

In questa seduta il prefato sig. Sindaco presenta all'adunanza il Regolamento delle acque per l'irrigazione condito dalla Commissione appositamente nominata nella sessione ordinaria primaverile ultima, ne fa dal Segretario dar lettura e ne propone l'approvazione.

Il Consiglio dietro diligente e seria disamina d'ogni singolo articolo; considerato che il medesimo corrisponde perfettamente alle bisogna di questi amministrati e tutela l'or-

dine pubblico e le private proprietà; ad unanime voto ne lo approva in ogni sua parte e nel numero di articoli trentanove.

Ed in pari tempo invoca la superiore approvazione.

E previa lettura all'adunanza e conferma hanno legalmente sottoscritto

All'originale: FELICE ODDONE, *Sindaco*.

GROSSO PIETRO, *Assessore anziano*.

NIGRA, *Segretario*.

Per copia conforme

Firmato: NIGRA, *Segretario*.

Publicato ed affisso il presente Regolamento all'Albo Pretorio di questo Comune il sei corrente ottobre come festivo, e per dieci giorni consecutivi; e non insorsero opposizioni.

In fede

Baldissero Canavese, 20 ottobre 1872.

Firmato: NIGRA, *Segretario*.

